



WEBINAR DEL MERCOLEDÌ – 09 ottobre 2024

LA REVISIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

Il Decreto Legislativo n. 125/2024 e l'impatto sul Decreto Legislativo n. 39/2010

Analisi e nuove implicazioni sulla certificazione della Sostenibilità

Le ultime settimane sono state caratterizzate dall'emanazione di una serie di novità, decisamente impattanti sul futuro lavoro di revisori e sindaci. Tra queste il [Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125](#) pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 10 settembre u.s. che, recependo la **Direttiva UE/2022/2464**, ha obbligato a riadattare il D. Lgs. n. 39/2010 per allinearlo alle disposizioni comunitarie sulla certificazione del bilancio di sostenibilità.

In sintesi, sono stati modificati molti articoli del D. Lgs. n. 39/2010, introdotti altri ed integrazione di nuovi commi, al fine di rimodulare anche gli obblighi formativi dei nuovi *revisori della sostenibilità*.

Come è facile intuire, c'è materia oggetto di studio per leggere, interpretare, agire e riflettere.

La Direttiva 2022/2464/UE

La **Direttiva 2022/2464 - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** ha rivoluzionato la rendicontazione di sostenibilità, facendola diventare una parte integrante dei bilanci economico-finanziari. Tra le numerose novità rispetto alla precedente **Direttiva 2014/95 Non-Financial**



Reporting Directive (NFRD) vi è l'introduzione di standard per il reporting di sostenibilità denominati **ESRS (European Sustainability Reporting Standards)** e l'allargamento del perimetro della normativa che includerà, nel tempo, non solo gli Enti di Interesse Pubblico, ma tutte le grandi imprese, anche non quotate, e le Pmi quotate.

La rendicontazione di sostenibilità o **sustainability reporting** attiene a tutte le attività di reportistica e di rendicontazione sugli obiettivi legati all'**ESG, Environmental, Social e Governance** e a come le aziende stanno progredendo in questa direzione.

In sostanza consiste nella **misurazione, comunicazione e assunzione di responsabilità (accountability)** nei confronti degli stakeholder sia interni che esterni, in relazione alla performance dell'organizzazione rispetto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Il report di sostenibilità deve fornire una **rappresentazione equilibrata e ragionevole** della performance di sostenibilità di un'organizzazione, compresi gli impatti positivi e negativi generati dal suo operare.

La normativa CSRD non coinvolge direttamente le Pmi non quotate che in Europa e in Italia rappresentano la maggioranza delle imprese; e questo perché la Commissione europea non ha voluto creare nuovi oneri ed obblighi in capo alle Pmi non quotate. Tuttavia, esse sono chiamate ad intraprendere un percorso di transizione verso la sostenibilità proprio per essere competitive nei mercati di riferimento.

Gli *stakeholder* chiedono con sempre maggior frequenza informazioni di sostenibilità al fine di concedere finanziamenti agevolati per le iniziative di sostenibilità e soddisfare le esigenze informative degli ESRS in relazione alla catena del valore.

Le imprese soggette alla CSRD devono fornire informazioni non solo sulle proprie attività, ma anche quelle relative ai rapporti commerciali e alla catena di fornitura, coinvolgendo direttamente le Pmi nel processo di rendicontazione.

Per semplificare le esigenze informative ed evitare una molteplicità di richieste senza l'applicazione di un framework univoco, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno sollecitare l'**EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)** a predisporre uno standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità da parte delle Pmi.

Altro elemento di novità consiste nella possibilità per le PMI di disporre di uno standard per predisporre, su base volontaria, la rendicontazione di sostenibilità e soddisfare le esigenze informative di banche, investitori e grandi imprese.

In linea con quanto suggerito dalla stessa Commissione Europea in fase di pubblicazione degli ESRS, l'EFRAG ha pubblicato una **bozza di standard per la rendicontazione di sostenibilità da parte delle Pmi non quotate** (*Voluntary Esrs for Non-Listed Small- and Medium-Sized Enterprises – VSme Esrs*).

Lo standard VSME è un framework semplificato per la rendicontazione delle informazioni di sostenibilità, specificamente progettato per le esigenze e le caratteristiche delle piccole e medie imprese non quotate.

La collaborazione delle grandi imprese e delle banche nell'uniformare e allineare le proprie richieste allo standard sarà quindi fondamentale per il successo dell'iniziativa. L'Efrag, nel redigere il documento, ha operato secondo un **principio di proporzionalità**, ovvero ha utilizzato un linguaggio

semplificato ed un sistema modulare che riduce in modo significativo le informative richieste rispetto a quanto indicato dagli Esrs, pur rimanendo coerente con essi.

Quali sono i benefici dell'adozione dello standard VSme?

Miglioramento dell'immagine aziendale e della **reputazione**: dimostrare un impegno per la sostenibilità può rafforzare la fiducia di stakeholder come investitori, clienti e dipendenti.

- Maggiore **accesso al credito e agli investimenti**: le aziende che adottano pratiche sostenibili sono spesso considerate più affidabili dalle banche e dagli investitori, con un conseguente miglioramento delle condizioni di accesso al credito e al capitale.
- Riduzione dei **rischi finanziari**: l'adozione di pratiche sostenibili può aiutare le aziende a ridurre i rischi legati a fattori come il cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse e le controversie sociali.
- Aumento della **competitività**: in un mercato sempre più attento alla sostenibilità, le aziende che adottano pratiche ESG possono guadagnare un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti.
- Migliore **gestione delle performance aziendali**: la rendicontazione della sostenibilità può aiutare le aziende a identificare aree di miglioramento e a prendere decisioni più informate.

È opportuno sottolineare che l'iniziativa dell'Efrag non è la sola in tema di sostenibilità e Pmi. L'*International Federation of Accountants (Ifac)* ha recentemente pubblicato una checklist di sostenibilità dedicata alle piccole imprese che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha tradotto in italiano.



La **Direttiva Delegata 2023/2775** ha recentemente adeguato all'inflazione la **Direttiva 2013/34** che definisce i criteri dimensionali con cui sono classificate le imprese. Lo standard VSme si applica quindi a microimprese, piccole e medie imprese definite sulla base di totale dello stato patrimoniale, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e numero medio di dipendenti.

Nella *tavola* sottostante, sono riportati i valori soglia.

IMPRESE SOGGETTE ALLO STANDARD VSME ESRS

Microimpresa	Un'impresa è micro se non supera due dei seguenti limiti: <ol style="list-style-type: none">1. euro 450.000 totale di stato patrimoniale;2. euro 900.000 ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;3. 10 numero medio di dipendenti.
--------------	---

Piccola impresa	<p>Un'impresa è piccola se non supera due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. euro 5.000.000 totale di stato patrimoniale; 2. euro 10.000.000 ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; 3. 50 numero medio di dipendenti.
Media impresa	<p>Un'impresa è media se non supera due dei seguenti limiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. euro 25.000.000 totale di stato patrimoniale; 2. euro 50.000.000 ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; 3. 250 numero medio di dipendenti.

L'adozione dello standard VSME rappresenta un'opportunità per le PMI non quotate per dimostrare il proprio impegno per la sostenibilità, migliorare le loro performance aziendali e rafforzare la loro competitività sul mercato.

Novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 125/2024

Il D. Lgs. 125/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2024, entrato in vigore il 25 settembre scorso, nel recepire la Direttiva Ue 2022/2464 **ha introdotto l'obbligo di integrare i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) negli assetti organizzativi e nei sistemi di controllo dei rischi.** Questo cambiamento implica non solo la raccolta di

dati quantitativi, ma anche qualitativi, che riflettano accuratamente come le aziende affrontano la sostenibilità.

In un'ottica di prevenzione delle crisi e di sostenibilità del business, l'adeguatezza degli assetti aziendali deve necessariamente includere l'adozione di politiche e procedure mirate in ambito ESG, oltre a promuovere attività di formazione specifica. L'approccio consentirà una migliore comprensione e gestione dei rischi e delle opportunità connessi ai temi ESG e al loro impatto sull'operatività aziendale.

Il Decreto Legislativo n. 125/2024 inoltre, **ha modificato le soglie applicabili per la redazione dei bilanci abbreviati** e delle microimprese e per l'esclusione dalla redazione del bilancio consolidato di gruppo.

I nuovi limiti dimensionali permetteranno a molte imprese di applicare semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio. Resta però qualche incertezza sulla decorrenza di queste disposizioni.

In particolare, **[l'articolo 16 del Decreto](#)** in parola, in attuazione della **[Direttiva Delegata UE/2023/2775](#)**, modifica le soglie previste dal Codice civile per i bilanci abbreviati e micro, oltre che apportare modifiche al **Decreto Legislativo n. 127/1991** con riferimento all'**obbligo della redazione del bilancio consolidato delle imprese controllanti**.

L'aumento dei limiti permetterà a più soggetti di usufruire di semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio, oltre che dell'esclusione dalla redazione dell'eventuale bilancio consolidato.

Bilancio abbreviato

Con le modifiche apportate ***all'articolo 2435-bis del Codice civile***, i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello stato patrimoniale sono modificati come segue:

- 1) totale dell'**attivo dello stato patrimoniale**: da 4.400.000 euro a **5.500.000** euro;
- 2) **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: da 8.800.000 euro a **11.000.000** euro;
- 3) **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio: **50 unità** (non modificato).

Pertanto, è consentita la redazione del bilancio in forma abbreviata quando per due esercizi consecutivi non siano superati due dei suddetti limiti.

Inoltre, non è prevista la **redazione della relazione sulla gestione di cui all'art. 2428** del Codice civile, salvo che non la si voglia comunque predisporre oltre all'esonero dalla predisposizione del Rendiconto finanziario.

Con l'articolo 17, il Decreto Legislativo n. 125/2024 abroga il Decreto Legislativo n. 254/2016 in relazione alle *comunicazioni di carattere non finanziario (DNF)* a decorrere dal 25 settembre 2024.

Bilancio delle Microimprese

Con riferimento al bilancio delle microimprese di cui *all'articolo 2435-ter del Codice civile* invece, sono modificati i limiti dei ricavi/prestazioni e dell'attivo dello stato patrimoniale come segue:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: da 175.000 euro a **220.000** euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: da 350.000 euro a **440.000** euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità** (invariato).

Il D. Lgs. n. 125/2024 all'articolo 16 non tratta la decorrenza delle nuove soglie e il successivo articolo 17 tratta dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni della rendicontazione di sostenibilità.

In considerazione della data di entrata in vigore del Decreto legislativo e date le indicazioni di cui all'*articolo 2 della direttiva n. 2023/2775/UE*, considerato che il legislatore italiano non ha espressamente indicato di consentire l'applicazione delle nuove soglie per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, si desume che le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Impatto sul Decreto Legislativo n. 39/2010

La revisione legale è disciplinata dal D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Decreto disciplina le regole della revisione legale nonché i requisiti obbligatori in capo ai Revisori in sede di iscrizione nel Registro dei Revisori legali presso il MEF e al mantenimento degli stessi mediante la formazione obbligatoria continua attraverso il conseguimento dei crediti formativi.

L'entrata in vigore del D. Lgs. n. 125/2024 ha reso necessaria la revisione e la modifica di alcuni articoli del Decreto Legislativo n. 39/2010.



In particolare, *all'articolo 1 è stata inserita la lettera a-bis*) nella quale si parla di “attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità” e del “revisore della sostenibilità” e, implicitamente, di attestatore della dichiarazione di sostenibilità, prevedendo una finestra temporale fino al 1° gennaio 2026 per i revisori legali già iscritti al registro del MEF.

Sono stati modificati gli articoli dal 2 al 5-bis in merito alla disciplina dei requisiti di iscrizione e al loro mantenimento nel Registro dei Revisori legali.

Anche gli articoli dal 9 all'11 che disciplinano lo svolgimento delle attività di revisione, hanno subito modifiche ed integrazioni che tenessero conto delle novità introdotti dal D. Lgs. n. 125/2024.

Inoltre, di particolare rilievo è l'articolo 14-bis, introdotto a decorrere dal 25 settembre 2024. Disciplina la Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Parimenti per l'articolo 20-bis che disciplina il Controllo della qualità sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Anche gli articoli dal 17 al 19-ter, relativi alle disposizioni speciali riguardanti gli Enti di interesse pubblico e gli Enti sottoposti a regime intermedio, hanno subito modifiche o sono entrati in vigore con effetto applicativo del D. Lgs 125/2024.

Infine, anche gli articoli 21 e 22 in relazione rispettivamente alle competenze e poteri del Ministero dell'Economia e Finanze e della Consob, hanno subito modifiche.

Mi soffermo sull'articolo 14-bis del decreto Legislativo 125/2024 di nuova introduzione.

Il **revisore della rendicontazione di sostenibilità**, appositamente incaricato, attraverso la sua relazione, esprime le proprie conclusioni circa:

- la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del decreto che ne disciplinano i criteri di redazione,
- la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9;
- la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del *Regolamento UE/2020/852*, del Parlamento e del Consiglio europeo.

Il revisore della rendicontazione di sostenibilità può essere lo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore legale.

La relazione di attestazione, redatta in conformità ai principi di attestazione di cui al novellato [articolo 11 del D. Lgs n. 39/2010](#), comprende:

- a) un **paragrafo introduttivo** che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;
- b) una **descrizione della portata delle attività di attestazione** della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
- c) **le conclusioni**.

La relazione di attestazione è **firmata e datata dal responsabile dell'incarico di attestazione** della rendicontazione di sostenibilità. Quando l'attività di attestazione è svolta da una società di revisione legale, la relazione di attestazione reca almeno la firma del responsabile dell'incarico

di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che svolgono l'incarico per conto della società di revisione.

Quali sono le responsabilità e le sanzioni?

Se da un lato, la responsabilità di garantire che le informazioni richieste siano fornite in conformità a quanto previsto dal decreto **competete agli amministratori** delle società tenute agli obblighi ivi previsti, dall'altro, l'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Entrambe gli organo agiscono secondo il principio della *due diligence*.

Il decreto introduce anche un **nuovo regime sanzionatorio** per le attività di revisione, risultando più flessibile rispetto alle normative precedenti. Le sanzioni amministrative per le società di revisione sono ora **limitate a un massimo di 125.000 euro, mentre per i revisori della sostenibilità il tetto è fissato a 50.000 euro**. Questo regime sarà in vigore per i due anni successivi all'entrata in vigore del decreto, permettendo alle aziende e ai revisori di adattarsi gradualmente.

Un altro aspetto rilevante del decreto 125 è l'**equiparazione del trattamento sanzionatorio tra aziende, membri degli organi amministrativi e di controllo, e revisori**. Ciò implica una maggiore attenzione alla conformità delle procedure e alla veridicità delle informazioni riportate, **con sanzioni distribuite equamente** tra tutti i soggetti coinvolti. Questa misura è pensata per garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo di revisione e rendicontazione.



I requisiti del Revisore della sostenibilità ESG

Fino al 31 dicembre 2025, i revisori legali che effettuano i controlli della qualità sono esentati dall'obbligo di possedere un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all'applicazione dell'art. 24, D. Lgs 39/2010.

Di seguito sono indicati i requisiti obbligatori previsti dalle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 125/2024

1) Il revisore della sostenibilità: abilitazione, condizioni di tirocinio, esame di idoneità

L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi finalizzati all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal MEF.

Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono essere soddisfatte le condizioni dello svolgimento del tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale e, eventualmente, per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità:

- durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche sulla revisione e attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- il periodo di tirocinio, di almeno otto mesi, può essere svolto anche disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno triennale;



- il tirocinio comporta ai fini dell'abilitazione del revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;
- entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti e i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio che attesta la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio.

La relazione attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del periodo di tirocinio, anche se separata dalla relazione annuale per l'abilitazione alla revisione legale del bilancio d'esercizio.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 39/2010, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.



L'esame di idoneità ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti anche all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, deve avere per oggetto le seguenti ulteriori materie:

- a. obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
- b. analisi della sostenibilità;
- c. procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
- d. obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.

2) Il revisore della sostenibilità: l'aggiornamento annuale in conformità al programma del MEF

I revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno **venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.**

L'attività di formazione effettuata dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità, prevista dagli Albi professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze, MEF, al programma annuale di aggiornamento professionale.

3) Il revisore della sostenibilità: semplificazioni per gli iscritti al Registro.



Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e **possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell'esame di idoneità, purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali:**

- **nelle materie caratterizzanti** la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;
- e **producano la domanda di "iscrizione"** (ai sensi dell'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 39 del 2010 secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

4) Il revisore della sostenibilità: revisore unico o revisore ed attestatore ad hoc

Il revisore e attestatore della dichiarazione di sostenibilità può coincidere con la figura del soggetto preposto alla revisione legale del bilancio d'esercizio se:

- **il soggetto predisposto è abilitato in quanto ha osservato le condizioni di abilitazione e formazione successiva, o ha usufruito delle semplificazioni per gli iscritti al registro (di cui al precedente punto), e**
- nell'incarico ai sensi del nuovo art.14-*bis*, *Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità*, Dlgs 39/2010 e modifiche successive (del "Decreto" che recepisce la Direttiva UE/2022/2464), è specificata la finalità dell'incarico dell'attestazione della dichiarazione di sostenibilità.



A regime, si prevede un **tirocino di 8 mesi** per “**acquisire le relative capacità teoriche e pratiche**” presso un revisore legale o una società di revisione abilitata (“**che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità**”) seguito da un esame scritto e orale sulle materie specifiche del reporting di sostenibilità.

Regime transitorio

Le disposizioni transitorie consentono agli iscritti al Registro della revisione legale al 1° gennaio 2026 di rilasciare attestazioni di conformità fino al 31 dicembre 2026, purché soddisfino requisiti formativi specifici.

A regime, i revisori abilitati dovranno acquisire **ogni anno almeno 25 crediti formativi**, di cui almeno 10 specificamente riguardanti le materie della sostenibilità.

Tuttavia, il decreto prevede **disposizioni transitorie**: fino al 31 dicembre 2026, gli iscritti al Registro della revisione legale alla data del 1° gennaio 2026 saranno considerati abilitati e potranno rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, a condizione che **abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie della rendicontazione e dell’attestazione di sostenibilità e abbiano presentato istanza al MEF.**

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la CONSOB, definisce, con decreto, **il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione** dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il **contenuto, le modalità e i termini di trasmissione**



delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.

Criticità rilevate

Tra le perplessità sollevate riguardo all'abilitazione, una è di carattere oggettivo: ci si chiede come potrà essere concretamente svolto il previsto **tirocinio nella fase iniziale**, considerando che la norma richiede che esso sia effettuato presso un soggetto già abilitato alla revisione della sostenibilità. Si prospetta quindi il rischio di un'impasse, che potrà essere valutato concretamente solo quando sarà più chiara l'estensione del fenomeno e il numero di soggetti abilitati nella prima tornata. Per mitigare le preoccupazioni circa il tirocinio iniziale, informazioni più dettagliate dovrebbero emergere dallo studio congiunto previsto dal decreto, condotto dal MEF e dalla CONSOB entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, per valutare appunto l'effettiva capacità del mercato di assorbire un aumento dei soggetti abilitati all'attestazione di conformità.

Il Revisore indipendente

Infine, la bozza attualmente non recepisce l'opzione della CSRD che permetterebbe ai prestatori indipendenti di fornire servizi di **assurance**, ma si apre la possibilità di uno studio futuro per valutarne l'introduzione.

In sintesi, la bozza di decreto delegato introduce un quadro normativo complesso per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, con disposizioni transitorie e un percorso formativo dettagliato per i revisori legali che intendono abilitarsi a questa nuova funzione professionale.

Il Revisore della sostenibilità altamente qualificato



La CSRD ha chiaramente definito il ruolo cruciale del revisore nel garantire la conformità e la trasparenza della rendicontazione di sostenibilità. Introducendo **rigorosi requisiti** per l'abilitazione e la formazione dei revisori, la CSRD punta a mantenere alti standard di competenza e professionalità nel settore della sostenibilità aziendale.

L'approccio combinato di **formazione teorica e pratica**, insieme agli **obblighi di aggiornamento continuo**, assicura che i revisori siano ben preparati per affrontare le sfide e le complessità della rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, le disposizioni transitorie offrono un adeguato periodo di adattamento per coloro che sono già attivi nel settore. Ciò contribuisce a costruire **fiducia** tra le aziende e i loro stakeholder, promuovendo una **cultura di trasparenza e responsabilità** nel campo della sostenibilità aziendale.

Guardando al futuro, le tempistiche stabilite dalla Commissione per l'implementazione graduale delle procedure di sicurezza garantiscono un progresso costante verso una maggiore affidabilità e completezza della rendicontazione di sostenibilità.

Il MEF può applicare le sanzioni nei seguenti casi:

- a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
- b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. In tali casi, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Assurance



In relazione alla certificazione che il Revisore debba rilasciare in relazione alla CSRD, in rispetto ai principi e agli standard di verifica professionali, questa deve contenere il giudizio finale sulla veridicità ed attendibilità delle informazioni in materia di sostenibilità. Deve verificare altresì che queste informazioni siano contenute nella relazione di gestione (fino ad ora potevano essere contenute in un documento separato chiamato Dichiarazione non finanziaria).

Attualmente la normativa prevede il rilascio di una **“Limited Assurance”** la quale deve contenere:

- Natura delle procedure definite nella relazione di *assurance* al fine di descrivere il contesto ai potenziali lettori;
- Natura delle procedure simili alla *reasonable assurance* (minore profondità delle procedure);
- Conclusione espressa negativamente sulla corretta applicazione dei principi redazionali adottati: ovvero "... non siamo a conoscenza di aspetti che ci inducano a ritenere che la Dichiarazione Non Finanziaria non sia conforme ai principi redazionali adottati."

A regime fino al 2028 e, successivamente, in via definitiva, dovrà essere prodotta la **“Reasonable Assurance”** la quale deve contenere:

- Livello di *assurance* simile a quello delle informazioni economico-finanziarie;
- Evidenze sufficienti e appropriate a supporto di tale livello di *assurance*;
- Natura delle procedure (ad esempio, indagine, ispezione, riesame);
- Conclusione espressa positivamente sulla corretta applicazione dei principi di redazione.

Si rinvia poi ai principi di redazione ISAE 3000.

Il principio della Doppia Materialità

La **doppia rilevanza** rappresenta una delle principali novità della Direttiva CSRD (2022/2464/UE), recepita in Italia con il D. Lgs. n. 125/2024 e costituisce il principio su cui basare l'individuazione e la selezione delle informazioni da fornire nella relazione sulla gestione. Una questione di sostenibilità è significativa se soddisfa i criteri definiti per la rilevanza d'impatto e per la rilevanza finanziaria.

A partire dal 2024, le imprese devono pertanto introdurre un sistema di valutazione più articolato rispetto a quanto fatto applicando il **D. Lgs. n. 254/2016** che recepisce la **Direttiva 2014/95/UE (modificativa della Direttiva 2013/34/UE)** in tema di dichiarazione non finanziaria (DNF).

Il concetto di **doppia materialità** si riferisce **all'analisi e alla valutazione di come le questioni ambientali, sociali e di governance ESG influenzino le performance finanziarie di un'azienda** (nella dimensione della materialità finanziaria) e, al contempo, di come le **attività aziendali impattino su questioni sociali e ambientali** (in termini di materialità esterna o impatto).



I principi della doppia materialità considerano due direzioni di influenza:

1. Dall'esterno verso l'interno nella forma di Materialità finanziaria con la valutazione di come i fattori ESG possano influenzare la stabilità finanziaria e operativa di un'organizzazione. Ad esempio, come i cambiamenti climatici possono rappresentare un rischio materiale per un'azienda se provocano danni agli impianti di produzione o interrompono la catena di fornitura. O ancora e allo stesso modo, come le questioni sociali o come le pratiche lavorative, possono influenzare la reputazione dell'azienda e le sue performance.

2. Dall'interno verso l'esterno nel senso di Materialità esterna o di Impatto. In questo senso la doppia materialità rappresenta come le operazioni e le politiche di un'azienda possono influenzare l'ambiente e la società. In questo caso si comprende l'impatto delle emissioni di gas serra, l'uso delle risorse, la gestione dei rifiuti, le condizioni di lavoro e il contributo al benessere delle comunità locali.

La **doppia materialità** rappresenta oggi un principio chiave per le aziende che adottano una **strategia di sostenibilità** e che intendono comunicare ai propri stakeholder non solo il modo in cui proteggono il proprio valore aziendale dai **rischi ESG**, ma anche come si impegnano a ridurre il proprio impatto negativo su ambiente e società. Questa metodologia è diventata sempre più rilevante con la crescita dei volumi legati agli **investimenti sostenibili e responsabili**, e nel momento in cui gli investitori decidono di prestare una crescente attenzione non solo alla



performance finanziaria delle aziende in cui investono, ma anche al loro impatto più ampio sull'ambiente e sulla società.

La **doppia materialità** è stata formalmente introdotta e definita dalla Commissione Europea nell'ambito del suo lavoro sulla finanza sostenibile e la **rendicontazione non finanziaria**. In particolare, il concetto ha guadagnato rilevanza con l'aggiornamento della ***Non-Financial Reporting Directive (NFRD)***, la direttiva europea che regola la divulgazione di informazioni non finanziarie da parte delle grandi imprese. L'obiettivo della doppia materialità è quello di fornire informazioni più complete e trasparenti ai vari stakeholder, inclusi investitori, consumatori, policy maker e la società civile, in modo che possano valutare meglio la sostenibilità a lungo termine e l'impatto delle aziende.

La Doppia Materialità è un principio fondamentale della **Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD**, la direttiva dell'Unione Europea per migliorare e standardizzare la **rendicontazione di sostenibilità** delle aziende. La CSRD e la doppia materialità rappresentano un passo importante verso una **maggiore responsabilizzazione delle aziende nei confronti della sostenibilità** e mette a disposizione dati e informazioni per consentire decisioni più informate e consapevoli da parte di tutti gli stakeholder.

La **Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) o Supply Chain Act** è una proposta di direttiva dell'Unione Europea che punta a promuovere comportamenti aziendali sostenibili e responsabili attraverso l'obbligo per le imprese di eseguire una **due diligence adeguata in materia di sostenibilità**. In particolare, la CSDDD avrà un impatto

diretto sulla gestione dei **rischi ESG** delle aziende, richiedendo loro di identificare, prevenire, mitigare e rendicontare gli impatti negativi delle loro attività e delle loro **catene del valore** su questioni ambientali e sociali. Questo processo di due diligence dovrebbe contribuire a garantire che le aziende agiscano in modo responsabile per quanto riguarda i diritti umani, l'ambiente, il clima e la corruzione.

Inoltre, il principio di Doppia Materialità è di fatto implicito nella CSDDD in quanto la due diligence in materia di sostenibilità richiede alle aziende di considerare sia gli **Impatti sui Diritti Umani e sull'Ambiente** nella forma di **Materialità Esterna**, sia i **Rischi per l'Impresa nell'accezione della Materialità Finanziaria**.

Nel primo caso: con la **valutazione degli impatti sui Diritti Umani e sull'Ambiente** le imprese sono chiamate a valutare come le loro operazioni e quelle dei loro fornitori possano avere un impatto negativo su persone e ambiente e sono chiamate ad agire per prevenire o mitigare questi impatti. Nel caso dei **rischi per l'impresa** le realtà hanno la necessità di valutare come i rischi ESG possano influenzare le loro performance finanziarie, la loro reputazione e la capacità di operare in modo sostenibile nel lungo termine.

La doppia materialità è strettamente legata alla gestione dei rischi ESG, poiché entrambe le dimensioni richiedono alle aziende di valutare e di gestire l'impatto delle loro operazioni e delle condizioni esterne sui fattori ambientali, sociali e di governance.

Nello specifico, la gestione dei Rischi ESG si riferisce al processo attraverso il quale un'organizzazione identifica, valuta e controlla i

potenziali rischi che potrebbero derivare da questioni ambientali, sociali e di governance, e che potrebbero avere un impatto sulla **performance finanziaria e operativa** dell'azienda. Esempi di rischi ESG includono: Rischi ambientali come il **cambiamento climatico**, la **perdita di biodiversità**, l'inquinamento e la gestione delle risorse naturali. Rischi sociali come le condizioni di lavoro, i diritti umani, la salute e la sicurezza, e l'impatto sulle comunità locali il rispetto dell'**inclusione** Rischi di governance come la struttura del consiglio di amministrazione, le **politiche retributive**, la corruzione e il rispetto delle leggi. Il rapporto tra **Doppia Materialità e gestione dei rischi ESG** è fondamentalmente basato su un metodo che invita le aziende a considerare non solo come i **rischi ESG influenzino la loro performance finanziaria** (e dunque la loro **materialità finanziaria**), ma anche come le loro operazioni e le decisioni aziendali influenzino a loro volta i fattori ambientali, sociali e di governance (in questo senso nella forma di **materialità esterna o di impatto**). In concreto con la Doppia Materialità le aziende sono chiamate a gestire i rischi ESG sia dal punto di vista degli effetti negativi sui loro risultati economici sia per quanto attiene all'impatto negativo delle loro attività su ambiente e società. La Doppia materialità rappresenta anche una fase di passaggio verso una rendicontazione integrata con un cambiamento nella forma in cui le organizzazioni comunicano le loro prestazioni finanziarie e non finanziarie. L'obiettivo finale di questa evoluzione prevede la fornitura di un quadro più completo della performance dell'organizzazione, nel quale sono inclusi gli impatti finanziari e gli aspetti ambientali, sociali e di governance.

La transizione verso la rendicontazione integrata è costituita da una serie di passaggi che possono essere sintetizzati in quattro punti:



Comprensione della doppia materialità, ovvero la corretta valutazione di come il principio della Doppia materialità si applica a una organizzazione. In questo processo occorre includere anche l'analisi di come le questioni ESG influenzino le prestazioni finanziarie e di come le varie attività aziendali influenzino l'ambiente e la società.

1. **Identificazione corretta delle questioni materiali.** In questo passaggio, da attuare anche con l'**analisi di materialità**, è necessario valutare quali questioni ESG sono materiali per una organizzazione. In questa analisi rientra la valutazione dei rischi e delle opportunità ESG, ma anche la corretta comprensione delle aspettative degli stakeholder.
2. **Raccolta e analisi dei dati relativi alle questioni materiali** (anche con la creazione della **matrice di materialità**)
3. **Creazione del report integrato** nel quale sono rappresentate in modo chiaro e coerente le prestazioni finanziarie e non finanziarie, in modo chiaro e comprensibile a tutti gli stakeholder.

I principi di sostenibilità per le Pmi non quotate

In linea con quanto previsto dalla normativa CSRD, anche lo **standard VSme** prevede di inserire le informazioni di sostenibilità in un'**apposita sezione della relazione sulla gestione** da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

Se l'impresa oggetto di rendicontazione è capogruppo di un gruppo di imprese, l'informativa di sostenibilità dovrebbe essere preparata su base consolidata e includere le informazioni relative alle sussidiarie.

Sebbene in un contesto semplificato, anche lo **standard VSme** tratta l'**analisi di doppia materialità (o doppia rilevanza)**, che prevede di verificare sia la materialità di impatto che quella finanziaria. L'impresa dovrà quindi identificare gli impatti che ha o può avere sulle persone e sull'ambiente, così come i rischi finanziari e le opportunità che derivano o possono derivare dalle tematiche di sostenibilità. L'esito dell'analisi, che può coinvolgere gli stakeholder dell'impresa, è di particolare importanza per poter minimizzare o evitare gli impatti negativi e per migliorare i prodotti e servizi offerti dall'impresa. Inoltre, l'adeguata comprensione dei rischi finanziari permette all'impresa di ridurre i costi operativi e di evitare sanzioni, cause legali e danni reputazionali.

La **materialità (o rilevanza) di impatto** identifica le questioni di sostenibilità che hanno un impatto effettivo o potenziale sulle persone o sull'ambiente nel breve, medio e lungo periodo e che sono connesse alle attività operative dell'impresa, ai suoi prodotti o servizi, o ai suoi partner

commerciali come i fornitori. A differenza dei principi ESRS, l'analisi si concentra sugli aspetti negativi senza considerare quelli positivi. La gravità dell'impatto negativo della tematica analizzata permette all'impresa di determinare se una questione è rilevante oppure no. La gravità è determinata dai seguenti fattori:

- **l'entità:** quanto è grave il danno causato alle persone o all'ambiente;
- **la portata:** quanto è diffuso il danno causato alle persone o all'ambiente;
- **la natura irrimediabile:** se e in che misura è possibile porre rimedio al danno causato alle persone o all'ambiente.

Nel caso di impatti potenziali, in aggiunta alla gravità, va considerata anche la probabilità di accadimento. La gravità può essere determinata anche in modo qualitativo e non è necessario rendicontare analiticamente entità, portata e irrimediabilità della tematica analizzata.

La **materialità (o rilevanza) finanziaria** identifica le questioni di sostenibilità che riguardano rischi finanziari che potrebbero incidere sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, sul risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso al finanziamento o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. Gli impatti materiali generati dall'impresa rappresentano il più delle volte anche una fonte di rischio finanziario. Tuttavia, l'impresa dovrebbe considerare anche altre fonti di rischio. Per esempio, la dipendenza da risorse naturali e sociali può essere una fonte di rischio finanziario. La determinazione della materialità di un rischio finanziario si basa su probabilità di accadimento, natura ed entità potenziale.

Antonio Spirti

Commercialista e Revisore legale

ODCEC Roma: AA_2220 – Registro dei Revisori n. 164342

Cell: 338 2282889 – 339 6989096

Mail: antoniospiriti61@gmail.com

Pec: spirti.antonio@legalmail.it

